Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 264

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA   Roma - Giovedì, 25 settembre 1980   SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Valle d'Aosta

Regione Umbria

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 264 DEL 25 SETTEMBRE 1980:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 72: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni delle serie speciali 6 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 6 % a premi « Ferrovie dello Stato »; 6 % « Ferrovie dello Stato »; 6 % « Interventi statali »; 7 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 7 % « Ferrovie dello Stato »; 7 % « Interventi statali »; 8 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 9 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 9 % « Interventi statali »; 10 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 10 % « Interventi statali », effettuate il 15 settembre 1980.

(8688)

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1980.
Scioglimento del consiglio comunale di Massafra.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Massafra (Taranto) si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1980.

Essendo scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, l'organo regionale di controllo, con provvedimento del 13 giugno 1980, notificato a tutti i consiglieri, convocava quel civico consesso per i giorni 24 e 28 giugno del corrente anno per provvedere al suddetto adempimento entro un termine massimo di trenta giorni, dalla data della prima convocazione, con l'espressa avvertenza che, in caso di persistenza nell'inottemperanza a tale preciso obbligo, sarebbero stati posti in essere i provvedimenti sostitutivi previsti dalla legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Le adunanze consiliari, all'uopo svoltesi, risultavano tutte infruttuose.

Pertanto, il comitato regionale di controllo, con provvedimento del 25 luglio 1980, nominava un commissario *ad acta* che, in data 7 agosto 1980, deliberara l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980.

Il prefetto di Taranto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale nel frattempo ha disposto, ai sensi dell'articolo 105 del regio decreto-legge 30 novembre 1923, n. 2839, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario incaricato della provvisoria gestione dell'ente.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1980, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Massafra (Taranto) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Tommaso Blonda.

Roma, addì 9 settembre 1980

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Massafra (Taranto) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1980 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Massafra (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Tommaso Blonda è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1980

PERTINI

ROGNONI

(8729)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Neurocortex » 42 e 50 capsule, a nome della ditta Mendelejeff, in Roma. (Decreto di revoca n. 6163/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 8 aprile 1969 e 6 maggio 1970, con i quali venne registrata al n. 12643 la specialità medicinale denominata « Neurocortex », nelle confezioni da 24 a 50 capsule, a nome della ditta Mendelejeff, codice fiscale n. 00405660580, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1496, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, avendo il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 28 febbraio 1973 espresso parere che sussistano seri dubbi circa l'attuale validità terapeutica della fosforiletanolamina e delle sue associazioni nelle indicazioni proposte, si è invitata la ditta ad inviare ogni bibliografia nazionale ed estera strettamente pertinente agli effetti farmacologici e clinico terapeutici della fosforiletanolamina nella posologia epatica, e comunque, in rapporto alle indicazioni della specialità medicinale di cui trattasi, come notificato alla ditta con ministeriale in data 6 ottobre 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha ottemperato a quanto richiesto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 21 novembre 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Neurocortex », nelle confezioni da 24 e 50 capsule, registrata al n. 12643 in data 8 aprile 1969 e 6 maggio 1970, a nome della ditta Mendelejeff, codice fiscale n. 00405660580, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1496.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(7878)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Deltacetina », nelle preparazioni: tubetto da g 3,5 unguento oftalmico, tubetto g 10 pomata cutanea (categoria), tubetto g 3,5 di pomata uso nasale (categoria), della ditta Istituto Farmacologico Trinum S.n.c., in Meda. (Decreto di revoca n. 6154/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 14 giugno 1968, con il quale venne registrata rispettivamente ai numeri 14918, 14918/A e 14918/B, a nome della ditta Istituto farmacologico Trinum S.n.c., codice fiscale n. 01476880156, con sede e domicilio fiscale in Mede (Milano), via Solferino n. 42 (amministratore unico: Giossi Oliviero, di sesso maschile, nato a Milano il 2 gennaio 1928), la specialità medicinale denominata « Deltacetina », nelle preparazioni tubetto g 3,5 unguento oftalmico; tubetto g 10 pomata cutanea (categoria) e tubetto g 3,5 pomata uso nasale (categoria), preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa sita presso la suddetta sede;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche così come contestato alla ditta in data 15 novembre 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha inviato controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 21 novembre 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Deltacetina », nelle preparazioni tubetto g 3,5 unguento oftalmico; tubetto g 10 pomata cutanea (categoria) e tubetto g 3,5 pomata uso nasale (categoria), registrata rispettivamente ai numeri 14918, 14918/A e 14918/B in data 14 giugno 1968, a nome della ditta Istituto farmacologico Trinum S.n.c., codice fiscale n. 01476880156, con sede e domicilio fiscale in Meda (Milano), via Solferino, 42 (amministratore unico: Giossi Oliviero, di sesso maschile, nato a Milano il 2 gennaio 1928).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(7879)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Emobione » 1 e 6 fiale da ml 2 e flacone da 30 ml gocce, della ditta Farmaroma S.r.l. - Laboratori farmacobiologici, in Roma. (Decreto di revoca n. 6204/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 6 febbraio 1951, 24 settembre 1951, 9 novembre 1953 e 18 maggio 1956, con il quale venne registrata rispettivamente ai numeri 3953 e 3953/A, a nome della ditta Consorzio neoterapico nazionale, con sede in Roma, via di Priscilla, 101, la specialità medicinale denominata « Emobione » 1 e 6 fiale da ml 2 e flacone 30 ml gocce (categoria), preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa, sita presso la suddetta sede;

Vista la scrittura privata registrata a Roma il 23 dicembre 1971 al n. 38153, dalla quale risulta che la succitata specialità medicinale è stata ceduta dalla ditta Consorzio neoterapico nazionale di Roma alla ditta Farmaroma S.r.l. - Laboratori farmacobiologici, con sede in Roma, via Prenestina, 707, codice fiscale numero 00424550580;

Considerato che quest'ultima ditta non ha presentato domanda di trasferimento di registrazione a proprio nome;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Emobione » 1 e 6 fiale da ml 2 e flacone 30 ml gocce (categoria), registrata rispettivamente ai numeri 3953 e 3953/A in data 26 febbraio 1951, 24 settembre 1951, 9 novembre 1953 e 18 maggio 1956, a nome della ditta Consorzio neoterapico nazionale, con sede in Roma, via di Priscilla 101, e successivamente ceduta alla ditta Farmaroma S.r.l. - Laboratori farmacobiologici, con sede in Roma, via Prenestina, 707, codice fiscale n. 00424550580.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(7882)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Jodo B Complex », nelle preparazioni: 12 fiale × 2 cc suddivise in quattro gruppi ciascuno di 3 fiale di I, II, III grado e tipo forte e 10 fiale per 2 cc di I grado, nonchè la serie 10 × 2 cc di II grado, 10 × 2 cc di III grado, 10 × 2 cc tipo forte e relative categorie flacone gocce da 30 cc, flacone da g 150, sciroppo per bambini, della ditta Albi terapeutici S.p.a., in Milano, e successivamente ceduta alla ditta Pharmochidial S.p.a., in Bari. (Decreto di revoca n. 6159/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 12 giugno 1950, 23 giugno 1954 e 1° giugno 1964, con i quali venne registrata la specialità medicinale « Jodo B Complex » ai numeri 3497, 3497/1, 3497/2, 3497/3, 3497/A, 3497/B, rispettivamente nelle preparazioni: 12 fiale × 2 cc suddivise in quattro gruppi ciascuno di 3 fiale di I, II e III grado e tipo forte 10 fiale × 2 cc di I grado nonché le serie 10 × 2 cc di II grado, 10 × 2 cc di III grado, 10 × 2 cc tipo forte e relative categorie flacone gocce da 30 cc, flacone da g 150 sciroppo per bambini, a nome della ditta Albi terapeutici S.p.a., con sede in Milano, via Stilicone, 39, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la scrittura privata in data 14 luglio 1966, con la quale la ditta Albi terapeutici ha ceduto la proprietà e il diritto di fabbricazione della citata specialità alla ditta Pharmochidial S.p.a., con sede in Bari, via Imperatore Traiano, 17/A;

Rilevato che il richiesto trasferimento di autorizzazione non è stato perfezionato;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale « Jodo B Complex », registrata con i provvedimenti in data 12 giugno 1950, 23 giugno 1954 e 1° giugno 1964 ai numeri 3497, 3497/1, 3497/2, 3497/3, 3497/A, 3497/B, rispettivamente nelle preparazioni: 12 fiale × 2 cc suddivise in quattro gruppi ciascuno di 3 fiale di I, II, III grado e tipo forte 10 fiale × 2 cc di I grado nonché le serie 10 × 2 cc di II grado, 10 × 2 cc di III grado, 10 × 2 cc tipo forte e relative categorie flacone gocce da 30 cc, flacone da g 150 sciroppo per bambini, a nome della ditta Albi terapeutici S.p.a., con sede in Milano, via Stilicone, 39 e successivamente ceduta alla ditta Pharmochidial S.p.a., con sede in Bari, via Imperatore Traiano, 17/A.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(7881)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Lysocorticone » 6 e 12 fiale × 5 ml, della ditta L.P.B - Istituto farmaceutico S.p.a., in Cinisello Balsamo. (Decreto di revoca n. 6155/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 21 marzo 1951, col quale venne registrata al n. 4659, a nome della ditta L.P.B. - Istituto farmaceutico S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Cinisello Balsamo (Milano), via dei Lavoratori, 54, codice fiscale n. 00738480151, la specialità medicinale de-

nominata « Lysocorticone » 6 e 12 fiale da ml 5, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa sita presso la sede suddetta;

Considerato che risultano in contrasto con le moderne acquisizioni scientifiche le specialità medicinali a base di ipofisi anteriore in quanto trattasi di estratti eterologhi non aventi alcuna attività come contestato alla ditta in data 27 luglio 1977;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, che nella seduta del 23 gennaio 1979 ha espresso parere favorevole alla revoca in quanto:

le controdeduzioni inviate dalla ditta non risolvono l'incerta caratterizzazione del prodotto;

le metodologie chimico-analitiche proposte sono superate e di incerto significato;

quelle biologiche non sono utilizzabili sul piano quantitativo, in assenza di precisi standard di riferimento;

non esiste alcuna definitiva correlazione tra dati analitici ed attività biologica;

le attività farmacologiche, nell'animale da esperimento, antinfiammatoria, antineuritica, corticostimolante sono ottenute con dosi estremamente elevate di prodotto (1-20 fiale/kg);

l'attività terapeutica (in algie su base artrosica) è solamente documentata da 4 studi clinici « aperti » mentre uno studio in « doppio cieco » è solamente preannunciato;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Lysocorticone » 6 e 12 fiale da ml 5, registrata al n. 4659 in data 21 marzo 1951, a nome della ditta L.P.B. - Istituto farmaceutico S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Cinisello Balsamo (Milano), via dei Lavoratori, 54, codice fiscale n. 00738480151.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(7880)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria 10 supposte bambini e della relativa serie di categoria 10 supposte adulti della specialità medicinale denominata « Asminale », della ditta Sigurtà farmaceutici, in Milano. (Decreto di revoca n. 6226/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 27 novembre 1971 e 15 maggio 1972, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 529/A e 529/A-1 la categoria 10 supposte bambini e la relativa serie 10 supposte adulti, della specialità medicinale denominata « Asminale », a nome della ditta Sigurtà farmaceutici, con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 210, codice fiscale numero 00800130155, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa, sita in Valeggio sul Mincio (Verona);

Considerato che la suddetta specialità medicinale per uso rettale è a base di calcio e che le attuali conoscenze scientifiche non giustificano il mantenimento in commercio dei prodotti per somministrazione rettale che contengono sali di calcio, come contestato alla ditta interessata con ministeriale in data 15 luglio 1975;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso, che la ditta non ha inviato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità in data 21 giugno 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria 10 supposte bambini e della relativa serie di categoria 10 supposte adulti, della specialità medicinale denominata « Asminale », registrata ai numeri 529/A e 529/A-1 in data 27 novembre 1971 e 15 maggio 1972, a nome della ditta Sigurtà farmaceutici, con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 210, codice fiscale n. 00800130155.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici, dei veterinari e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(8465)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1980.

Modificazione della ragione sociale della società «F.A.R.C.A. Fiduciaria ambrosiana di revisione e consulenza aziendale S.p.a.», in Milano, in « International Auditing Company-Revisioni S.a.s. di dott. Franco Pontani e C. ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1976, con il quale la società « F.A.R.C.A. - Fiduciaria ambrosiana di revisione e consulenza aziendale S.r.l. », con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio di attività di revisione ai sensi delle citate norme;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1977, con il quale è stato modificato il precedente decreto per la parte relativa alla forma societaria, modificata da società a responsabilità limitata a società per azioni, con conseguente modifica della denominazione sociale in « F.A.R.C.A. - Fiduciaria ambrosiana di revisione e consulenza aziendale S.p.a. »;

Vista la deliberazione del 15 novembre 1979 adottata nella forma di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha modificato nuovamente la forma societaria da società per azioni a società in accomandita semplice, con conseguente cambiamento della denominazione sociale in « International Auditing Company-Revisioni S.a.s. di dott. Franco Pontani e C. », in forma abbreviata « I.A.C.O. Revisioni S.a.s. di dott. Franco Pontani e C. »;

Vista la relativa comunicazione, istanza del 3 dicembre 1979;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla Società medesima;

Ritenuta la necessità di procedere alla variazione suindicata della denominazione sociale;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio di attività di revisione accordata con i decreti 24 gennaio 1976 e 8 luglio 1977 alla società « F.A.R.C.A. - Fiduciaria ambrosiana di revisione e consulenza aziendale S.p.a. » si intende riferita per i motivi indicati in premessa alla società « International Auditing Company-Revisioni S.a.s. di dottor Franco Pontani e C. », in forma abbreviata « I.A.C.O. Revisioni S.a.s. di dott. Franco Pontani e C. »;

E' fatta salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni compiute anteriormente al presente decreto dalla predetta società.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(7675)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1980.

Autorizzazione alla società in nome collettivo « Moret and Limperg », in Londra, sede secondaria in Milano, ad esercitare attività di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966 che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società in nome collettivo « Moret an Limperg », con sede in Londra, sede secondaria in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa:

Decreta:

La Società in nome collettivo « Moret and Limperg », con sede in Londra, sede secondaria in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(7673)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1980.

Autorizzazione alla società « So.Re.Co. - Società di revisione contabile S.r.l. », in Torino, ad esercitare attività di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966 che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « So.Re.Co. Società di revisione contabile S.r.l. », con sede in Torino, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « So.Re.Co. - Società di revisione contabile S.r.l. », con sede in Torino, è autorizzata all'esercizio di attività di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(7672)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1980.

Autorizzazione alla società « Italrevis S.r.l. », in Frosinone, ad esercitare attività di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966 che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Italrevis S.r.l. » con sede in Frosinone, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Italrevis S.r.l. », con sede in Frosinone, è autorizzata all'esercizio di attività di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(7671)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1980.

Mandati di corrispondenza per emissione assegni circolari. Cauzione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, modificato con decreto ministeriale 13 dicembre 1947, 6 dicembre 1962 e 27 settembre 1963, sul nuovo « regime degli assegni circolari »;

Visto l'art. 85 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, il quale afferma che l'« istituto può affidare l'emissione di assegni circolari muniti del suo visto ad un banchiere suo corrispondente, il quale deve firmare l'assegno come rappresentante dell'istituto »;

Visto l'art. 36 della legge bancaria con il quale « sono devolute al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio le facoltà e le funzioni relative alla emissione degli assegni circolari che gli articoli 9, 10 e 11 del regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, e successive modificazioni, attribuiscono al Ministero delle finanze »;

Viste le delibere del 15 dicembre 1938 e 20 luglio 1939, con le quali il Comitato dei Ministri decise di imporre — come norma integrativa dell'art. 85 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 — gli istituti autorizzati alla emissione di assegni circolari l'obbligo tassativo di chiedere ai corrispondenti, cui fosse demandata l'emissione dei titoli, una cauzione in titoli di Stato o a questi equiparabili pari al 100%, successivamente ridotta ad almeno il 50% dell'ammontare dei fogli in bianco forniti in dotazione ai corrispondenti;

Visto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 8 agosto 1942, con il quale l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane è stato facoltizzato ad emettere assegni circolari;

Considerato che la cauzione in parola ha lo scopo di salvaguardare la posizione dell'azienda mandante nei confronti della mandataria e non di garantire i portatori di titoli i quali trovano già la loro tutela nella cauzione versata presso la Banca d'Italia dalle aziende abilitate direttamente all'emissione di tali assegni, nonché la natura privatistica del contratto di mandato;

Ravvisata inoltre l'esigenza di contenere inizialmente l'onere che le casse di risparmio corrispondenti dell'ICCRI dovranno sostenere per il versamento della cauzione a seguito dell'emissione degli assegni circolari e della contestuale cessazione dell'emissione degli speciali assegni bancari da parte dell'istituto stesso;

Ritenuta, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima riunione;

Decreta:

Gli istituti di credito autorizzati ad emettere assegni circolari, che si avvalgano della facoltà loro consentita dall'art. 85 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 di affidare l'emissione di detti titoli a banchieri corrispondenti, debbono far costituire ai medesimi una

cauzione in titoli di Stato o a questi equiparabili di importo pari ad almeno il 25% della dotazione dei relativi fogli in bianco fornita al corrispondente.

L'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane potrà richiedere, in alternativa alla cauzione di cui sopra, ai corrispondenti bancari che emettono assegni circolari per suo conto una misura minore di detta cauzione, purché ritenuta idonea dallo stesso e comunque non inferiore al 10% dei fogli in bianco avvalorabili, a condizione che in questo caso vengano acquisiti in pegno oltre alla cennata garanzia anche i certificati rappresentativi delle quote di capitale conferite allo stesso dalle singole casse.

Nell'arco di un biennio l'ICCRI dovrà adeguarsi alle disposizioni previste per il restante sistema bancario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(8315)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2266/80 della commissione, del 28 agosto 1980, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 230 *del* 1° *settembre* 1980.

(219/C)

Regolamento (CEE) n. 2267/80 della commissione, del 29 agosto 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2268/80 della commissione, del 29 agosto 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2269/80 della commissione, del 29 agosto 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2270/80 della commissione, del 29 agosto 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2271/80 della commissione, del 29 agosto 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2272/80 della commissione, del 29 agosto 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 2273/80 della commissione, del 29 agosto 1980, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2274/80 della commissione, del 27 agosto 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 2275/80 della commissione, del 29 agosto 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2276/80 della commissione, del 29 agosto 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2277/80 della commissione, del 29 agosto 1980, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 2278/80 della commissione, del 27 agosto 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio

Regolamento (CEE) n. 2279/80 della commissione, del 29 agosto 1980, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° settembre 1980, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2280/80 della commissione, del 29 agosto 1980, che fissa il tasso di restituzione da applicare, con decorrenza 1° settembre 1980, all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2281/80 della commissione, del 29 agosto 1980, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° settembre 1980, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2282/80 della commissione, del 29 agosto 1980, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° settembre 1980, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2283/80 della commissione, del 29 agosto 1980, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 2284/80 della commissione, del 29 agosto 1980, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 2285/80 della commissione, del 29 agosto 1980, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2286/80 della commissione, del 29 agosto 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2287/80 della commissione, del 29 agosto 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2288/80 della commissione, del 29 agosto 1980, che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso.

Regolamento (CEE) n. 2289/80 della commissione, del 29 agosto 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2290/80 della commissione, del 29 agosto 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2291/80 della commissione, del 29 agosto 1980, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli di oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi.

Regolamento (CEE) n. 2292/80 della commissione, del 29 agosto 1980, che sopprime i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso.

Regolamento (CEE) n. 2293/80 della commissione, del 29 agosto 1980, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2294/80 del Consiglio, del 28 agosto 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 191/80 che istituisce un dazio definitivo antidumping sull'idrossido di litio originario degli Stati Uniti d'America e dell'Unione Sovietica.

Pubblicati nel n. L 228 *del* 30 *agosto* 1980

(220/C)

Regolamento (CEE) n. 2295/80 della commissione, del 1° settembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2296/80 della commissione, del 1° settembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2297/80 della commissione, del 29 agosto 1980, che introduce un dazio antidumping provvisorio su talune fibre poliestere originarie degli Stati Uniti d'America.

Regolamento (CEE) n. 2298/80 della commissione, del 1° settembre 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2227/80 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Jugoslavia.

Pubblicati nel n. L 231 *del* 2 *settembre* 1980

(221/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e successivi aggiornamenti pubblicati, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80 e n. 220/80, i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto di iscrizione:

N. 1983 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2946-C-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. B-75
Calibro: 5,6 × 50 R Magnum/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c. di E. Cicolini e Co.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 1984 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. B-75
Calibro: 5,6 × 50 R Magnum/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 1985 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. B-75
Calibro: 5,6 × 50 R Magnum/7 MM. REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 1986 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. B-75
Calibro 5,6 × 50 R MAGNUM/7 MM. REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 1987 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. B-75
Calibro: 5,6 × 50 R MAGNUM/7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 1988 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. B-75
Calibro: 5,6 × 50 R MAGNUM/7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 1989 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. B-75
Calibro: 5,6 × 50 R MAGNUM/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 1990 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. B-75
Calibro: 5,6 × 50 R MAGNUM/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 1991 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. B-75
Calibro: 5,6 × 50 R MAGNUM/7 × 75 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 1992 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. B-75
Calibro: 5,6 × 50 R MAGNUM/7 × 75 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 1993 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. B-75
Calibro: 5,6 × 50 R MAGNUM/9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 1994 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. B-75
Calibro: 5,6 × 50 R MAGNUM/9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 1995 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. B-75
Calibro: 5,6 × 50 R MAGNUM/243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 1996 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. B-75
Calibro: 5,6 × 50 R MAGNUM/243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 1997 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. B-75
Calibro: 22 HORNET/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 1998 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. B-75
Calibro: 22 HORNET/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 1999 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. B-75
Calibro: 22 HORNET/7 MM. REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2000 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. B-75
Calibro: 22 HORNET/7 MM. REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2001 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. B-75
Calibro: 22 HORNET/7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2002 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. B-75
Calibro: 22 HORNET/7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2003 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. B-75
Calibro: 22 HORNET/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2004 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. B-75
Calibro: 22 HORNET/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2005 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. B-75
Calibro: 22 HORNET/7 × 75 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'art: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2006 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. B-75
Calibro: 22 HORNET/7 × 75 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2007 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. B-75
Calibro: 22 HORNET/9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2008 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. B-75
Calibro: 22 HORNET/9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2009 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. B-75
Calibro: 22 HORNET/243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2010 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. B-75
Calibro: 22 HORNET/243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2011 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. B-75
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Calibro: 222 REMINGTON/6,5 × 57 R
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2012 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. B-75
Calibro: 222 REMINGTON/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C5**

N. 2013 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. B-75
Calibro: 222 REMINGTON/7 MM REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C5**

N. 2014 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. B-75
Calibro: 222 REMINGTON/7 MM REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C5**

N. 2015 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. B-75
Calibro: 222 REMINGTON/7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C5**

N. 2016 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. B-75
Calibro: 222 REMINGTON/7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C5**

N. **2017** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. B-75
Calibro: 222 REMINGTON/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **2018** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. B-75
Calibro: 222 REMINGTON/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **2019** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. B-75
Calibro: 222 REMINGTON/7 × 75 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **2020** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. B-75
Calibro: 222 REMINGTON/7 × 75 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **2021** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. B-75
Calibro: 222 REMINGTON/9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2022 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. B-75
Calibro: 222 REMINGTON/9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2023 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. B-75
Calibro: 222 REMINGTON/243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2024 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. B-75
Calibro: 222 REMINGTON/243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2025 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. B-75
Calibro: 222 REMINGTON MAGNUM/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2026 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. B-75
Calibro: 222 REMINGTON MAGNUM/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2027 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. B-75
Calibro: 222 REMINGTON MAGNUM/7 MM REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2028 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. B-75
Calibro: 222 REMINGTON MAGNUM/7 MM REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2029 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. B-75
Calibro: 222 REMINGTON MAGNUM/7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2030 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. B-75
Calibro: 222 REMINGTON MAGNUM/7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2031 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. B-75
Calibro: 222 REMINGTON MAGNUM/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **2032** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. B-75
Calibro: 222 REMINGTON MAGNUM/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **2033** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10 *C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. B-75
Calibro: 222 REMINGTON MAGNUM/7 × 75 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **2034** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. B-75
Calibro: 222 REMINGTON MAGNUM/7 × 75 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **2035** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. B-75
Calibro: 222 REMINGTON MAGNUM/9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **2036** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. B-75
Calibro: 222 REMINGTON MAGNUM/9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2037 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N.*/*C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. B-75
Calibro: 222 REMINGTON MAGNUM/243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2038 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N.*/*C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. B-75
Calibro: 222 REMINGTON MAGNUM/243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2039 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N.*/*C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « BLASER » MOD. K-77
Calibro: 5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2040 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N.*/*C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « BLASER » MOD. K-77
Calibro: 6,5 × 57 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2041 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N.*/*C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « BLASER » MOD. K-77
Calibro: 6,5 × 68
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2042 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « BLASER » MOD. K-77
Calibro: 6,5 × 68
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2043 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « BLASER » MOD. K-77
Calibro: 7 × 57 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2044 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « BLASER » MOD. K-77
Calibro: 7 × 57 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2045 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « BLASER » MOD. K-77
Calibro: 7 × 57 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2046 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « BLASER » MOD. K-77
Calibro: 7 × 65 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2047 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « BLASER » MOD. K-77
Calibro: 7 × 75 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2048 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « BLASER » MOD. K-77
Calibro: 7 × 75 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2049 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « BLASER » MOD. K-77
Calibro: 8 × 57 JRS
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2050 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « BLASER » MOD. K-77
Calibro: 8 × 57 JRS
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2051 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « BLASER » MOD. K-77
Calibro: 8 × 68 S
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2052 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « BLASER » MOD. K-77
Calibro: 8 × 68 S
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C5**

N. 2053 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « BLASER » MOD. K-77
Calibro: 22-250
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C5**

N. 2054 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « BLASER » MOD. K-77
Calibro: 222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C5**

N. 2055 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « BLASER » MOD. K-77
Calibro: 222 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C5**

N. 2056 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « BLASER » MOD. K-77
Calibro: 223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C5**

N. **2057** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « BLASER » MOD. K-77
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **2058** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-67
Calibro: 12/22-250
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **2059** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-67
Calibro: 12/30-06
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **2060** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-67
Calibro: 12/243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **2061** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-67
Calibro: 12/308 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2062 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-67
Calibro: 16/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2063 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-67
Calibro: 16/7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2064 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-67
Calibro: 16/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2065 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-67
Calibro: 16/22-250
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2066 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-67
Calibro: 16/30-06
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **2067** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-67
Calibro: 16/243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **2068** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-67
Calibro: 16/308 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **2069** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-67
Calibro: 20/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **2070** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-67
Calibro: 20/7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **2071** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-67
Calibro: 20/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2072 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-67
Calibro: 20/22-250
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2073 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-67
Calibro: 20/30-06
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2074 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-67
Calibro: 20/243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2075 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-67
Calibro: 20/308 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2076 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-70
Calibro: 12/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2077 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-70
Calibro: 12/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 2078 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-70
Calibro: 12/7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 2079 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-70
Calibro: 12/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 2080 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-70
Calibro: 12/7 × 75 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 2081 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-70
Calibro: 12/9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 2082 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-70
Calibro: 12/22 HORNET
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2083 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-70
Calibro: 12/22 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2084 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-70
Calibro: 12/30-06
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2085 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-70
Calibro: 12/222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2086 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-70
Calibro: 12/222 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2087 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-70
Calibro: 12/223 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2088 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-70
Calibro: 12/243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2089 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-70
Calibro: 12/308 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2090 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-70
Calibro: 16/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2091 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-70
Calibro: 16/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2092 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-70
Calibro: 16/7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2093 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-70
Calibro: 16/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2094 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-70
Calibro: 16/7 × 75 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2095 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-70
Calibro: 16/9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2096 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-70
Calibro: 16/22 HORNET
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2097 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-70
Calibro: 16/22 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2098 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-70
Calibro: 16/30-06
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2099 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-70
Calibro: 16/222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2100 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-70
Calibro: 16/222 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2101 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-70
Calibro: 16/223 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **2102** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-70
Calibro: 16/243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **2103** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-70
Calibro: 16/308 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **2104** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-70
Calibro: 20/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **2105** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-70
Calibro: 20/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **2106** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-70
Calibro: 20/7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2107 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-70
Calibro: 20/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2108 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-70
Calibro: 20/7 × 75 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2109 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-70
Calibro: 20/9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2110 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-70
Calibro: 20/22 HORNET
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2111 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-70
Calibro: 20/22 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui é stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2112 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N.*/*C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-70
Calibro: 20/30-06
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2113 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N.*/*C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-70
Calibro: 20/222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2114 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N.*/*C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-70
Calibro: 20/222 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2115 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N.*/*C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-70
Calibro: 20/223 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2116 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N.*/*C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-70
Calibro: 20/243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2117 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-70
Calibro: 20/308 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2118 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « HEYM - RUGER » MOD. HR 30
Calibro: 5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2119 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « HEYM - RUGER » MOD. HR 30
Calibro: 6,5 × 57
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2120 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « HEYM - RUGER » MOD. HR 30
Calibro: 6,5 × 57 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2121 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « HEYM - RUGER » MOD. HR 30
Calibro: 6,5 × 68
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2122 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « HEYM - RUGER » MOD. HR 30
Calibro: 6,5 × 68 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2123 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « HEYM - RUGER » MOD. HR 30
Calibro: 7 MM. REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2124 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « HEYM - RUGER » MOD. HR 30
Calibro: 7 × 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2125 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « HEYM - RUGER » MOD. HR 30
Calibro: 7 × 65
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2126 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « HEYM - RUGER » MOD. HR 30
Calibro: 8 × 68 S
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2127 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « HEYM - RUGER » MOD. HR 30
Calibro: 9,3 x 74 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2128 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « HEYM - RUGER » MOD. HR 30
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2129 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « HEYM - RUGER » MOD. HR 30
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2130 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « HEYM - RUGER » MOD. HR 30
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. —
Lunghezza dell'arma: MM. —
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2131 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « HEYM - RUGER » MOD. HR 30
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. —
Lunghezza dell'arma: MM. —
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2132 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « HEYM - RUGER » MOD. HR 38
Calibro: 5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: UNA (OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2133 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « HEYM - RUGER » MOD. HR 38
Calibro: 6,5 × 57
Numero delle canne: UNA (OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2134 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « HEYM - RUGER » MOD. HR 38
Calibro: 6,5 × 57 R
Numero delle canne: UNA (OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2135 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « HEYM - RUGER » MOD. HR 38
Calibro: 6,5 × 68
Numero delle canne: UNA (OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2136 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « HEYM - RUGER » MOD. HR 38
Calibro: 6,5 × 68 R
Numero delle canne: UNA (OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2137 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « HEYM-RUGER » MOD. HR 38
Calibro: 7 MM. REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA (OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM.
Lunghezza dell'arma: MM.
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2138 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « HEYM-RUGER » MOD. HR 38
Calibro: 7 × 64
Numero delle canne: UNA (OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lnghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2139 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « HEYM-RUGER » MOD. HR 38
Calibro: 7 × 65 R
Numero delle canne: UNA (OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2140 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « HEYM-RUGER » MOD. HR 38
Calibro: 8 × 68 S
Numero delle canne: UNA (OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2141 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « HEYM-RUGER » MOD. HR 38
Calibro: 9,3 × 74 R
Numero delle canne: UNA (OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2142 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « HEYM - RUGER » MOD. HR 38
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA (OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2143 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « HEYM - RUGER » MOD. HR 38
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2144 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « HEYM - RUGER » MOD. HR 38
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA (OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2145 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « HEYM - RUGER » MOD. HR 38
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2146 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-63
Calibro: 12/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2147 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-63
Calibro: 12/22 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2148 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-63
Calibro: 12/222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2149 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-63
Calibro: 12/222 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2150 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-63
Calibro: 12/223 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2151 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES 63
Calibro: 16/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2152 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-63
Calibro: 16/22 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C8**

N. 2153 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-63
Calibro: 16/222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C8**

N. 2154 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-63
Calibro: 16/222 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C8**

N. 2155 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-63
Calibro: 16/223 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C8**

N. 2156 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-63
Calibro: 20/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C8**

N. 2157 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-63
Calibro: 20/22 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2158 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-63
Calibro: 20/222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2159 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-63
Calibro: 20/222 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2160 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-63
Calibro: 20/223 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2161 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-67
Calibro: 12/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2162 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-67
Calibro: 12/7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2163 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BLASER » MOD. ES-67
Calibro: 12/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2164 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.3110/10.C.N./C-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: « SMITH & WESSON » MOD. 41 (FINITURA BLUE)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 178
Lunghezza dell'arma: MM. 266
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Presentatore: MILAZZO GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA ARMSUD
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 2165 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2578/10.C.N./C-79 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: « MAUSER » LUGER MOD. 1920
Calibro: MM. 7,65 PARABELLUM (30 LUGER)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 101,6
Lunghezza dell'arma: MM. 216
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: IMERI ALBERTO TITOLARE DELLA DITTA IMERI ALBERTO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 2166 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2578/10.C.N./C-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « COLT » MOD. BISLEY
Calibro: 45 COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 120,65
Lunghezza dell'arma: MM. 260
Funzionamento: SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Presentatore: IMERI ALBERTO TITOLARE DELLA DITTA IMERI ALBERTO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 2167 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2578/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « COLT » MOD. BISLEY
Calibro: 44 S. & W. RUSSIAN
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 120,65
Lunghezza dell'arma: MM. 260
Funzionamento: SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A:
Presentatore: IMERI ALBERTO TITOLARE DELLA DITTA IMERI ALBERTO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 2168 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2578/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « COLT » MOD. SHOOTING MASTER
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152,4
Lunghezza dell'arma: MM. 291,3
Funzionamento: DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Presentatore: IMERI ALBERTO TITOLARE DELLA DITTA IMERI ALBERTO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 2169 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2578/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « COLT » MOD. SINGLE ACTION
Calibro: 32-20 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 120,65
Lunghezza dell'arma: MM. 260,5
Funzionamento: SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Presentatore: IMERI ALBERTO TITOLARE DELLA DITTA IMERI ALBERTO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 2170 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2578/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « COLT » MOD. SINGLE ACTION
Calibro: 38-40 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 139,7
Lunghezza dell'arma: MM. 279,4
Funzionamento: SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Presentatore: IMERI ALBERTO TITOLARE DELLA DITTA IMERI ALBERTO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 2171 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2578/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « WINCHESTER » MOD. 92
Calibro: 32-20 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 599,6
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Presentatore: IMERI ALBERTO TITOLARE DELLA DITTA IMERI ALBERTO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 2172 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2578/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « WINCHESTER » MOD. 92
Calibro: 38-40 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: **8**
Lunghezza delle canne: MM. 599,6
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Presentatore: IMERI ALBERTO TITOLARE DELLA DITTA IMERI ALBERTO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 2173 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2578/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « WINCHESTER » MOD. 1892
Calibro: 44-40 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: **10**
Lunghezza delle canne: MM. 599,6
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Presentatore: IMERI ALBERTO TITOLARE DELLA DITTA IMERI ALBERTO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 2174 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2578/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « FEINWERKBAU » MOD. 124.1
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 465
Lunghezza dell'arma: MM. 1095
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: IMERI ALBERTO TITOLARE DELLA DITTA IMERI ALBERTO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

N. 2175 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2628/10.*C.N./C*-79 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « MAUSER » MOD. EUROPA 66
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: **3**
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: GAMBA RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA ARMI RENATO GAMBA S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 2176 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2628/10.*C.N./C*-79 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « RENATO GAMBA » MOD. BAYERN
Calibro: 12/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: GAMBA RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA ARMI RENATO GAMBA S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **2177** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2972/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « JOSEF HAMBRUSCH » MOD. 80 L
Calibro: 7 MM. REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: **3**
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1190
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Presentatore: LEITER HUBERT RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BURGGRAFLER WAFFENECKE
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **2178** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2972/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « JOSEF HAMBRUSCH » MOD. 80 L
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: **5**
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Presentatore: LEITER HUBERT RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BURGGRAFLER WAFFENECKE
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **2179** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2972/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « JOSEF HAMBRUSCH » MOD. 50
Calibro: 16/16/5,6 × 50 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Presentatore: LEITER HUBERT RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BURGGRAFLER WAFFENECKE
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **2180** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2972/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « FRANZ SODIA » MOD. 1954 AD
Calibro: 12/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Presentatore: LEITER HUBERT RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BURGGRAFLER WAFFENECKE
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **2181** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2972/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « FRANZ SODIA » MOD. 1954 AD-DELUXE
Calibro: 12/243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Presentatore: LEITER HUBERT RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BURGGRAFLER WAFFENECKE
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2182 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2972/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « FRANZ SODIA » MOD. 1954 AD
Calibro: 16/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Presentatore: LEITER HUBERT RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BURGGRAFLER WAFFENECKE
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2183 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2972/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO
Denominazione: « FRANZ SODIA » MOD. 150 AN
Calibro: 6,5 × 57 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Presentatore: LEITER HUBERT RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BURGGRAFLER WAFFENECKE
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 2184 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2972/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « JOSEF HAMBRUSCH » MOD. 33
Calibro: 12/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Presentatore: LEITER HUBERT RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BURGGRAFLER WAFFENECKE
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2185 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2972/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « JOSEF HAMBRUSCH » MOD. 33
Calibro: 12/243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Presentatore: LEITER HUBERT RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BURGGRAFLER WAFFENECKE
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2186 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2972/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione « JOSEF HAMBRUSCH » MOD. 33
Calibro: 16/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Presentatore: LEITER HUBERT RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BURGGRAFLER WAFFENECKE
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2187 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2972/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
DENOMINAZIONE: « JOSEF HAMBRUSCH » MOD. 33
Calibro: 16/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Presentatore: LEITER HUBERT RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BURGGRAFLER WAFFENECKE
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2188 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2702/10.*C.N./C*-79 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « ASTRA » MOD. 357 POLICE
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 76,2
Lunghezza dell'arma: MM. 212
Funzionamento: DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA PRIMA DI G. GARBARINO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 2189 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.3203/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « MATTARELLI » MOD. PUNTO
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: MATTARELLI ENNIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA MATTARELLI S.a.S.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 2190 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.290/10.*C.N./C*-77 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « JAGER » MOD. 1873
Calibro: MM. 9 FLOBERT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 140
Lunghezza dell'arma: MM. 281
Funzionamento: SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA FABBRICA D'ARMI JAGER
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 2191 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.290/10.*C.N./C*-77 *in data* 28 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « JAGER » MOD. 1873
Calibro: MM. 9 FLOBERT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 190
Lunghezza dell'arma: MM. 321
Funzionamento: SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA FABBRICA D'ARMI JAGER
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **2192** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.3148/10.*C.N./C*-80 *in data* 28 *agosto* 1980

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: « BENELLI » MOD. B 82
Calibro: 9 ULTRA
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 108
Lunghezza dell'arma: MM. 205
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO (DOPPIA AZIONE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: BENELLI MAURIZIO VICEPRESIDENTE DELLA BENELLI ARMI S.p A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: *C*-1

(8670)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo è vacante la cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8750)

Avviso di rettifica

Nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1980, concernente conferimento dei diplomi di benemerenza della scuola, della cultura e dell'arte per l'anno 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 1° agosto 1980, pag. 6522, sotto la voce: « Direzione generale dell'istruzione media non statale - Diploma di benemerenza di I classe (medaglia d'oro) », in luogo di: « 2) Collegio salesiano *"San Giuseppe"* di Randazzo », leggasi: « 2) Collegio salesiano *"San Basilio"* di Randazzo ».

(8857)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Avviso di rettifica

Nell'allegato al decreto ministeriale 9 agosto 1980: « Norme di progettazione, costruzione ed approvazione delle cisterne e particolari caratteristiche ed accessori dei veicoli cisterna da adibire al trasporto su strada di materie tossiche e di materie corrosive », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 22 settembre 1980, al capitolo « Classe 6.1 - Materie tossiche », il n. *18* con il quale vengono indicati i marginali del capitolo stesso va cambiato in *26*, cioè la numerazione dei marginali anzichè dal 18.1 al 18.17 è da intendersi dal 26.1 al 26.17.

Inoltre il n. *18* che compare nel testo dal capitolo in questione, ai punti 18.3; 18.4; 18.6; 18.7 (sottopunti 1 e 2); 18.10 e 18.11, va variato in *26*.

Al capitolo intitolato: « Classe 8 - Materie corrosive », in analogia a quanto sopra detto, il n. *19* con il quale vengono indicati i marginali va cambiato in *27*, cioè la numerazione del capitolo stesso anzichè dal 19.1 al 19.16 è da intendersi dal 27.1 al 27.16.

Inoltre il n. *19* che compare nel testo del capitolo in parola ai punti 9.4 (tre volte) e 19.9, va variato in *27*.

(8855)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico
(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 5-*bis*

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	Intestazione dei certificati	Capitale nominale
			(Lire)
Rendita 5% (1935)	236946	Libutti Francesco, di Michele, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Rionero in Volture (Potenza). *Avvertenza*: proviene dal reimpiego di cui all'atto rogato per notar D'Alessandro di Castellammare di Stabia in data 16 dicembre 1950 ed allegato decreto del giudice tutelare di Rionero in Vulture in data 10 novembre 1950.	847.000

(8580)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 185

Corso dei cambi del 22 settembre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	854,05	854,05	854,05	854,05	854,00	854,05	853,95	854,05	854,05	—
Dollaro canadese . . .	732,10	732,10	732,25	732,10	732,15	732,10	731,95	732,10	732,10	—
Marco germanico	474,83	474,83	475,10	474,83	474,95	474,80	474,90	474,83	474,83	—
Fiorino olandese	436,52	436,52	437,00	436,52	436,85	436,50	436,60	436,52	436,52	—
Franco belga	29,614	29,614	29,62	29,614	29,65	29,60	29,606	29,614	29,614	—
Franco francese	204,34	204,34	204,50	204,35	204,35	204,35	204,34	204,34	204,34	—
Lira sterlina	2047,20	2047,20	2045,00	2047,20	2045,50	2047,15	2047,00	2047,20	2047,20	—
Lira irlandese	1787,90	1787,90	1788,00	1787,90	1787,20	—	1787,00	1787,90	1787,90	—
Corona danese	153,24	153,24	153,25	153,24	153,30	153,25	153,24	153,24	153,24	—
Corona norvegese	175,86	175,86	176,00	175,86	175,85	175,85	175,87	175,86	175,86	—
Corona svedese	205,19	205,19	205,20	205,19	205,20	205,20	205,175	205,19	205,19	—
Franco svizzero	518,33	518,33	518,25	518.33	518,00	518,30	518,25	518,33	518,33	—
Scellino austriaco	67,108	67,108	67,10	67,108	67,05	67,10	67,09	67,108	67,108	—
Escudo portoghese . . .	17,10	17,10	17,12	17,10	17,10	17,10	17,20	17,10	17,10	—
Peseta spagnola	11,628	11,628	11,64	11,628	11,60	11,60	11,633	11,628	11,628	—
Yen giapponese	4,009	4,009	4,01	4,009	4,00	4,00	4,01	4,009	4,009	—

Media dei titoli del 22 settembre 1980

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	61,825
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . .	89,075
» 5,50 % » » 1968-83 . . .	84,650
» 5,50 % » » 1969-84 . . .	81,575
» 6 % » » 1970-85 . . .	79,450
» 6 % » » 1971-86 . . .	77,150
» 6 % » » 1972-87 . . .	73,150
» 9 % » » 1975-90 . . .	75,225
» 9 % » » 1976-91 . . .	77,050
» 10 % » » 1977-92 . . .	81,200
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . . .	77,450
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80 . .	99,750
» » » » 1- 3-1979/81 . .	99,700
» » » » 1- 7-1979/81 . .	99,350
» » » » 1-10-1979/81 . .	99,000
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979-81 . .	98,850
» » » » 1- 5-1979/82 .	97,600
» » » » 1- 7-1979/82 . .	97,850
» » » » 1-10-1979/82 .	97,650
» » » » 1- 1-1980/82 . .	98,650
» » » » 1- 3-1980/82 . .	99,100
» » » » 1- 1-1980/83 . .	97,650
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	98,275
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,850
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,700
» » » 12 % 1- 4-1982	95,025
» » » 12 % 1-10-1983	92,400
» » » 12 % 1- 1-1984	92,550
» » » 12 % 1- 4-1984	92,675
» » » 12 % 1-10-1984	92,425
» » » 12 % 1-10-1987	89,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 settembre 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	854,00
Dollaro canadese	732,025
Marco germanico	474,865
Fiorino olandese	436,56
Franco belga	29,61
Franco francese	204,34
Lira sterlina	2047,10
Lira irlandese	1787,45
Corona danese	153,24
Corona norvegese	175,865
Corona svedese	205,182
Franco svizzero	518,29
Scellino austriaco	67,099
Escudo portoghese	17,15
Peseta spagnola	11,63
Yen giapponese	4,009

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte dei concorsi a posti di preside negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, per il commercio, alberghieri e femminili.

A parziale rettifica dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 3 aprile 1980, pag. 3800, si comunica che il diario delle prove scritte dei concorsi a posti di preside negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, per il commercio, alberghieri e femminili verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 novembre 1980.

(8650)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami e per titoli, a quattordici posti di restauratore di opere e manufatti metallici-armi antiche nel ruolo del personale della carriera di concetto.

Si avverte che il giorno 15 ottobre 1980 con inizio alle ore 8 avrà luogo in Roma presso la sala dell'aerofototeca (museo Pigorini) viale Lincoln, 1, la prova scritta del concorso pubblico, per esami e per titoli, a quattordici posti di restauratore in prova di opere e manufatti metallici-armi antiche nel ruolo del personale della carriera di concetto, bandito con decreto ministeriale 13 dicembre 1978 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 13 luglio 1979.

(8713)

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami e per titoli, a sedici posti di restauratore di pitture murarie e stucchi nel ruolo del personale della carriera di concetto.

Si avverte che il giorno 20 ottobre 1980, con inizio alle ore 8, avrà luogo in Roma, presso la palazzo degli esami, aula C e D, via Girolamo Induno, 4, la prova scritta del concorso pubblico per esami e per titoli, a sedici posti di restauratore in prova di pitture murarie e stucchi, bandito con decreto ministeriale 13 dicembre 1978 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 13 luglio 1979.

(8714)

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami e per titoli, a diciassette posti di restauratore di opere e manufatti ceramici e vitrei nel ruolo del personale della carriera di concetto.

Si avverte che il giorno 21 ottobre 1980, con inizio alle ore 8, avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, aula C, via Girolamo Induno, 4, la prova scritta del concorso pubblico, per esami e per titoli, a diciassette posti di restauratore in prova di opere e manufatti ceramici e vitrei, bandito con decreto ministeriale 13 dicembre 1978 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 13 luglio 1979.

(8715)

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami e per titoli, a trentatre posti di restauratore di materiali librari e documentari nel ruolo del personale della carriera di concetto.

Si avverte che il giorno 22 ottobre 1980, con inizio alle ore 8, avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, aula C, via Girolamo Induno, 4, la prova scritta del concorso pubblico, per esami e per titoli, a trentatre posti di restauratore in prova di materiali librari e documentari, bandito con decreto ministeriale 13 dicembre 1978 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 13 luglio 1979.

(8716)

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami e per titoli, a sedici posti di restauratore di opere mobili di pittura nel ruolo del personale della carriera di concetto.

Si avverte che il giorno 26 novembre 1980, con inizio alle ore 8, avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, aula A, via Girolamo Induno, 4, la prova scritta del concorso pubblico, per esami e per titoli, a sedici posti di restauratore in prova di opere mobili di pittura, bandito con decreto ministeriale 13 dicembre 1978 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 13 luglio 1979.

(8717)

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami e per titoli, a quattordici posti di restauratore di opere e manufatti lapidei e musivi nel ruolo del personale della carriera di concetto.

Si avverte che il giorno 9 dicembre 1980, con inizio alle ore 8, avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, aula C. via Girolamo Induno, 4, la prova scritta del concorso pubblico, per esami e per titoli, a quattordici posti di restauratore in prova di opere e manufatti lapidei e musivi, bandito con decreto ministeriale 13 dicembre 1978 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 13 luglio 1979.

(8718)

OSPEDALE « VILLA SOFIA » DI PALERMO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente del servizio di radiologia e medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(3196/S)

OSPEDALE « S. NICOLA PELLEGRINO » DI TRANI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Trani (Bari).

(3197/S)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1980, n. 8.

Bilancio di previsione della regione autonoma della Valle d'Aosta per il triennio 1980-82 e per l'anno finanziario 1980.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 30 *gennaio* 1980)

(*Omissis*).

(7868)

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1980, n. 9.

Integrazione alle leggi regionali 20 giugno 1978, n. 37 e 2 marzo 1979, n. 13.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 28 *febbraio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'importo dei mutui indicato al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 22 marzo 1979, n. 13, che la Regione può autorizzare per l'anno 1978, per le provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare è elevato da lire tremiliardiduecentocinquantamilioni a lire quattromiliardinovecentocinquantamilioni.

La conseguente maggiore spesa ventennale risultante a carico della Regione, ammontante a complessive lire unmiliardosettecentomilioni, sarà ripartita in venti annualità di lire ottantacinquemilioni ciascuna a decorrere dall'anno finanziario 1979 e fino all'anno 1998 e graverà sul capitolo 2655 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Il maggior finanziamento di lire unmilardosettecentomilioni di cui al precedente primo comma, sarà destinato:

a) per i comuni di Aosta, Charvensod, Gressan, Jovençan, Gignod, Pollein, Saint-Christophe e Sarre:

L. 186.000.000 per l'acquisto di alloggi di primo trasferimento, costruiti in data non anteriore al 1° gennaio 1969;

L. 158.000.000 per la sistemazione, il completamento, l'ammodernamento ed il miglioramento di fabbricati già esistenti;

b) per tutti i comuni della Regione esclusi quelli indicati alla precedente lettera *a*):

L. 800.000.000 per la costruzione di nuovi alloggi;

L. 556.000.000 per la sistemazione, il completamento, l'ammodernamento ed il miglioramento di fabbricati già esistenti.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, è così modificato:

(*omissis...*), di contributi regionali per la durata di anni 20, nella misura costante del 5% del capitale iniziale concesso a mutuo dagli istituti di credito convenzionati con l'amministrazione regionale.

Art. 3.

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dall'art. 5 della legge regionale 10 aprile 1967, n. 11, per le operazioni di mutuo previste dalla presente legge, sono valutate in annue L. 1.000.000 e graveranno sul cap. 2610 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979 e sul corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 4.

Alla copertura dei maggiori oneri per l'applicazione della presente legge, valutati in annue L. 86.000.000, di cui 85.000.000 per effetto dell'art. 1 e 1.000.000 per effetto dell'art. 3, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 2745 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979 (punto 1 dell'allegato *F* al bilancio medesimo).

All'onere di L. 86.000.000 per gli anni dal 1980 al 1998 si provvederà con lo stanziamento della predetta somma agli appositi capitoli dei rispettivi bilanci.

Art. 5.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 2745. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - allegato *F*)	L. 86.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 2610. — Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative (legge regionale 1° aprile 1975, n. 7)	L. 1.000 000
Cap. 2655. — Contributi per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare (leggi regionali 30 novembre 1965, n. 24 e 20 giugno 1978, n. 37)	» 85.000.000
Totale	L. 86.000.000

Nell'allegato I è aggiunto quanto segue:

Legge regionale

Garanzia fideiussoria della Regione presso istituti di credito mutuanti a favore dei beneficiari dei mutui assistiti dal contributo regionale per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare.

Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 31 gennaio 1980

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1980, n. 10.

Proroga con modificazioni per l'anno 1979, delle provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 28 *febbraio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' prorogata, per l'anno 1979, l'applicazione della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, riguardante provvidenze regionali per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare, e successive integrazioni e modificazioni, con le seguenti modifiche.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 17 della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, il primo comma dell'art. 12 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 21, e il primo comma dell'art. 7 della legge regionale 11 agosto 1976, n. 40, già modificati con l'art. 6 della legge regionale 20 giugno 1978, n. 37, sono sostituiti dal seguente:

per il 25% in contributi per l'acquisto di alloggi, anche di terzo trasferimento, costruiti in data non anteriore al 1° gennaio 1964;

per il 35% in contributi per la costruzione di nuovi alloggi;

per il 40% in contributi per la sistemazione, il completamento, l'ammodernamento ed il miglioramento di fabbricati già esistenti.

Art. 3.

La lettera *e*) dell'art. 4 della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, viene così modificata:

« Il lavoratore o l'artigiano o il coltivatore diretto o l'ambulante o il pensionato di tali categorie, che sia esso stesso od un membro del suo nucleo familiare, proprietario di un alloggio acquisito, in qualsiasi località, con il concorso od il contributo dello Stato o dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta o di altro ente pubblico o con mutuo di favore parimenti concesso dallo Stato o da un ente pubblico, oppure sia proprietario, in qualsiasi località, di un alloggio che consenta un reddito netto annuo superiore a L. 480.000, oppure abbia avuto l'assegnazione in proprietà, anche se a riscatto con patto di futura vendita, di un alloggio costruito dagli istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.), dall'istituto per le case per gli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.), dalle province, dai comuni e dall'ex gestione I.N.A.-Casa, dalla Gestione case per i lavoratori (G.E.S.C.A.L.) o dagli enti ed istituti contemplati nel decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 e nel decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.

Art. 4.

L'importo dei mutui che la Regione può autorizzare per l'anno finanziario 1979 ai sensi del paragrafo 7 dell'art. 1 della legge regionale 12 settembre 1966, n. 11, è stabilito in lire tremiliardiottocentomilioni; la conseguente spesa ventennale risultante a carico della Regione, ammontante a complessive L. 3.800.000.000, sarà ripartita in 20 annualità di L. 190.000.000 ciascuna, a decorrere dall'anno finanziario 1979 e fino all'anno 1998.

L'onere annuo di cui al precedente comma graverà sul capitolo 2655 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979, e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di L. 190.000.000 a carico del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 2745 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1979 (punto 1 per L. 39 000.000 e punto 21 per L. 151.000.000 dell'allegato *F* al bilancio medesimo).

All'onere di L. 190.000.000 per gli anni dal 1980 al 1998 si provvederà con lo stanziamento della predetta somma all'apposito capitolo dei rispettivi bilanci.

Art. 5.

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dall'art. 5 della legge regionale 10 aprile 1967, n. 11, per le operazioni di mutuo previste all'art. 4 della presente legge, sono valutati in annue lire 3.000.000 e graveranno sul cap. 2610 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979 e sul corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.

La copertura degli oneri di cui al comma precedente è assicurata da riduzione di pari importo del cap. 2745 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1979 (punto 21 dell'allegato *F* al bilancio medesimo).

Per gli anni futuri, gli eventuali oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione dei corrispondenti bilanci.

Art. 6.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 2745. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - allegato *f*) . . . . L. 193.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 2610. — Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative (legge regionale 1° aprile 1975, n. 7) . . . . L. 3.000.000

Cap. 2655. — Contributi per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare (leggi regionali 30 novembre 1965, n 24 e 20 giugno 1978, n. 37) . . . . . » 190.000.000

Totale . . . L. 193.000.000

Nell'allegato I è aggiunto quanto segue:

Legge regionale

Garanzia fideiussoria della Regione presso istituti di credito mutuanti a favore dei beneficiari dei mutui assistiti dal contributo regionale per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare.

Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Il presidente della giunta regionale e in caso di sua assenza od impedimento, l'assessore alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione dei contributi del 5% a carico della Regione dovuti sul finanziamento previsto dalla presente legge e a rilasciare ove richiesto, a garanzia del regolare pagamento dei contributi stessi, delegazioni di pagamento su cespiti delegabili, nonché a sottoscrivere le convenzioni con gli istituti di credito per la regolamentazione dei rapporti tra gli istituti stessi e la Regione in ordine alle modalità di finanziamento dei mutui.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 31 gennaio 1980

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1980, n. 11.

Inquadramento nel ruolo regionale del personale già dipendente dall'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 28 *febbraio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito il ruolo speciale ad esaurimento per l'inquadramento del personale già dipendente dall'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.), trasferito alla regione Valle d'Aosta ai sensi dell'art. 17 della legge 16 maggio 1978, n. 196.

Il ruolo speciale comprende i posti indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 2.

Il personale in servizio alla data del 7 giugno 1978 presso la sede di Aosta dell'E.N.A.L.C., trasferito alla regione Valle d'Aosta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro in data 26 febbraio 1979, è inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento con decorrenza giuridica ed economica dal 1° luglio 1978, sulla base delle equiparazioni stabilite nella tabella allegata alla presente legge.

Il personale stesso è tenuto alla frequenza di un corso di aggiornamento di lingua francese organizzato dall'amministrazione regionale, sentite le rappresentanze sindacali del personale della Regione.

Art. 3.

Al personale inquadrato nel ruolo speciale di cui al precedente art. 1, è riconosciuta per intero, agli effetti giuridici ed economici, l'anzianità maturata presso l'ente e nella qualifica di provenienza alla data del 30 giugno 1978 con rapporto a tempo indeterminato. Il servizio prestato con rapporto a tempo determinato è riconosciuto nella misura dell'80% agli effetti della progressione economica e degli aumenti periodici biennali.

L'anzianità utile per la corresponsione dell'indennità per cessazione servizio nonché dei premi straordinari di anzianità, di cui all'art 189 ed all'ultimo comma dell'art. 184 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni, decorreranno rispettivamente dalla data di assunzione in servizio a tempo indeterminato presso l'E.N.A.L.C. e dalla data del 1° luglio 1978.

Art. 4.

Al personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento sono estese, in quanto applicabili, le norme sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni. Al personale stesso sono attribuiti, altresì, gli stipendi previsti per il ruolo del personale amministrativo e per il gruppo regionale di appartenenza, dalle tabelle di cui all'allegato *C* alla legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1.

Art. 5.

Il personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento può essere trasferito, sentito l'interessato e le organizzazioni sindacali rappresentate presso il personale regionale, in posti vacanti dei ruoli ordinari del personale regionale, relativi al gruppo regionale di appartenenza, purché sia in possesso dei titoli di studio richiesti per i nuovi posti.

Art. 6.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante a L. 60.000.000, graverà sugli istituendi capitoli 4680 (stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale già dipendente dall'E.N.A.L.C.) per L. 59.000.000, 4690 (compensi per lavoro straordinario al personale già dipendente dall'E.N.A.L.C.) per L. 500.000 e 4700 (indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale già dipendente dall'E.N.A.L.C.) per L. 500.000, della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1979.

Alla copertura dell'onere di L. 60.000.000 di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 4635 («Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'assessorato») della parte spesa del bilancio stesso.

Agli oneri derivanti dalla corresponsione delle somme arretrate dovute per conguaglio assegni per il periodo dal 1° luglio 1978 al 31 dicembre 1978, previsti in L. 30.000.000, si fa fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo 540 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1979, che presenta la necessaria disponibilità.

Per gli anni futuri gli oneri necessari, la cui copertura finanziaria sarà assicurata con i fondi attribuiti dallo Stato alla Regione, ai sensi dell'art. 49 della legge 16 maggio 1978, n. 196, saranno iscritti agli stessi o corrispondenti capitoli di spesa con la legge approvativa dei bilanci di previsione.

Art. 7.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 4635. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Assessorato . . L. 60.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 4680 (di nuova istituzione). — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale già dipendente dall'ENALC L. 59.000.000

Cap. 4690 (di nuova istituzione). — Compensi per lavoro straordinario al personale già dipendente dall'ENALC » 500.000

Cap. 4700 (di nuova istituzione). — Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale già dipendente dall'ENALC . . . . L. 500.000

Sui precedenti stanziamenti di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 18 febbraio 1980

ANDRIONE

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1980, n. 12.

Sottoscrizione di nuovo capitale azionario della S.p.a. Centrale laitière d'Aoste.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 28 *febbraio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la sottoscrizione di nuovo capitale azionario della S.p.a. Centrale laitière d'Aoste, con sede in Aosta, per un ammontare di spesa di lire cinquantaduemilioniduecentosettantaduemilaottocento, a reintegrazione del capitale sociale.

Art. 2.

L'assessore regionale alle finanze provvederà alla liquidazione della spesa di cui al precedente articolo, ai sensi dello statuto della società ed in conformità con i provvedimenti adottati dai competenti organi deliberanti della società stessa.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 2566 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979, previo prelievo di pari somma dal cap. 2745 della parte spesa del bilancio stesso.

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 2566. — Spese per la sottoscrizione di titoli azionari della S.p.a. Centrale laitière d'Aoste L. 52.272.800

Variazioni in diminuzione:

Cap. 2745. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato *F* - punto 2) . . . . » 52.272.800

Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 18 febbraio 1980

ANDRIONE

(7869)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1980, n. 58.

Trattamento economico dei dipendenti regionali.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 2 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'applicazione dell'accordo nazionale relativo al rinnovo contrattuale per i dipendenti regionali per il triennio 1979-81, al personale regionale è corrisposto per l'anno 1979 l'importo lordo annuo di L. 120.000 in proporzione al servizio prestato nell'anno stesso.

Dal 1° gennaio 1980 sono corrisposti ai dipendenti di cui al primo comma gli assegni mensili lordi fissi, ricorrenti e pensionabili indicati per ciascun livello funzionale nell'allegata tabella *A*.

Art. 2.

La spesa complessiva di L. 890.000.000 necessaria per la attuazione della presente legge è imputata al bilancio dell'esercizio 1980, come segue:

quanto a L. 110.000.000 al cap. 50 « Stipendi, retribuzioni ed altri assegni, ecc. al personale di ruolo e non di ruolo del consiglio regionale »;

quanto a L. 780.000.000 al cap. 280 « Stipendi, retribuzioni ed altri assegni, ecc., al personale di ruolo e non di ruolo della giunta regionale ».

All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con quota della disponibilità prevista nel fondo globale iscritto al capitolo 6120 (elenco n. 2, allegato al bilancio 1980, n. d'ordine 3).

Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio in corso sono, di conseguenza apportate le seguenti variazioni, sia alla previsione di competenza che di cassa:

PARTE SPESA

In aumento:

Cap. 50	L. 110.000.000
Cap. 280	» 780.000.000
Totale	L. 890.000.000

In diminuzione:

Cap. 6120	L. 890.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 28 maggio 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 23 *aprile* 1980 (*atto n.* 1717) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 26 *maggio* 1980.

TABELLA *A*

ASSEGNI MENSILI LORDI FISSI E RICORRENTI DA CORRISPONDERE DAL 1° GENNAIO 1980

Livello	Importo
I	45.000
II	45.000
III	50.000
IV	50.000
V	55.000
VI	55.000
VII	65.000
VIII	95.000

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1980, n. 59.

Norme di attuazione della legge 4 agosto 1978, n. 440, concernente l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 2 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

In coerenza con quanto previsto dagli articoli 14, 17 e 19 dello statuto ed in attuazione dei principi e dei criteri stabiliti dalla legge 4 agosto 1978, n. 440, la regione Umbria adotta provvedimenti volti a garantire la funzione sociale della proprietà nell'ambito di un programmato sviluppo, nonchè la salvaguardia degli equilibri idrogeologici e la protezione dell'ambiente, realizzando la piena utilizzazione di terreni di proprietà privata, di enti pubblici e morali, compresi i terreni demaniali, che risultino abbandonati, incolti o insufficientemente coltivati.

Art. 2.
Terre abbandonate, incolte e insufficientemente coltivate

Si considerano terre abbandonate, incolte o insufficientemente coltivate quelle aventi le caratteristiche di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1978, n. 440.

Art. 3.
Utilizzazione delle terre

Le terre incolte od abbandonate e le terre insufficientemente coltivate possono essere utilizzate per le seguenti finalità:

1) agricola;
2) silvo-pastorale;
3) forestale.

Art. 4.
Determinazione delle zone caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, sentiti gli enti delegatari di cui al successivo art. 5, predispone la proposta di determinazione delle singole zone del territorio regionale che risultino caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono di terre suscettibili di utilizzazione per i fini di cui al precedente articolo.

La determinazione delle zone predette è approvata dal consiglio regionale.

Entro il 30 giugno di ogni anno il consiglio regionale provvede, con le procedure previste al primo comma, nonchè sulla base delle segnalazioni trasmesse dai soggetti delegatari di cui al successivo art. 5 entro il 30 aprile, all'aggiornamento delle zone individuate al comma precedente.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale dei provvedimenti di cui ai precedenti commi, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni alla giunta regionale la quale, entro i successivi sessanta giorni, le trasmette al consiglio regionale per le relative decisioni.

Con il provvedimento di cui al presente articolo il consiglio regionale definisce i criteri per l'utilizzazione agraria o forestale dei terreni nonchè per la formazione dei relativi piani aziendali ed interaziendali, in coerenza con i programmi regionali e comprensoriali o zonali di sviluppo agricolo, ove esistenti, osservando i principi di cui alle leggi regionali 20 luglio 1979, numeri 37 e 38.

Con lo stesso provvedimento il consiglio regionale provvede altresì a determinare le procedure per il censimento, la classificazione e i relativi aggiornamenti annuali delle terre incolte e abbandonate.

La classificazione ed i relativi aggiornamenti annuali sono approvati dal consiglio regionale. I relativi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 5.

Delega di funzioni

Le funzioni relative alle operazioni di censimento delle terre abbandonate o incolte sono delegate ai comuni associati nei consorzi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni, che le esercitano in sede consortile, ovvero, laddove i territori dei consorzi coincidano con quelli delle comunità montane, tramite le comunità montane.

Gli adempimenti connessi con l'espletamento delle funzioni previsti al primo comma debbono essere completati entro novanta giorni dalla adozione dei provvedimenti del consiglio regionale di cui al precedente articolo.

Agli enti di cui al primo comma sono altresì delegate le funzioni amministrative connesse con l'assegnazione delle terre incolte od abbandonate e di quelle insufficientemente coltivate.

Agli adempimenti di cui al terzo comma gli enti delegatari provvedono entro quindici giorni dalla acquisizione del parere delle commissioni previste all'art. 3 della legge 4 agosto 1978, n. 440.

Agli enti delegatari spetta altresì la vigilanza sulla realizzazione del piano di sviluppo o di utilizzazione da parte del proprietario, dei suoi aventi diritto o dell'assegnatario, nonchè gli adempimenti di cui all'art. 5, quarto e ultimo comma, della legge 4 agosto 1978, n. 440.

Art. 6.

Procedure

Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, approva gli elenchi dei terreni censiti come al precedente art. 5, con i relativi dati catastali, i quali sono esposti per la durata di trenta giorni agli albi di ciascun comune nel cui territorio i singoli terreni censiti ricadono.

Gli enti delegatari di cui al precedente art. 5, provvedono a dare notizia ai proprietari ed agli aventi diritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuta classificazione, nel termine di giorni trenta dall'avvenuta pubblicazione nel Bollettino ufficiale del relativo provvedimento.

Entro trenta giorni dalla data di avvenuta notifica, i soggetti di cui al comma precedente possono proporre ricorso avverso la avvenuta classificazione per il tramite degli enti delegatari, i quali provvedono a rimettere il ricorso alla giunta regionale, corredato di parere al riguardo, nel termine di giorni trenta.

Nei successivi trenta giorni dal ricevimento la giunta regionale trasmette con proprio parere gli atti al consiglio regionale per gli adempimenti relativi.

Per le notificazioni ai proprietari ed agli aventi diritto previste dalla presente legge valgono, nei casi di assenza, di irreperibilità o di rifiuto, le norme di cui al titolo 6°, sezione IV, del libro I del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Art. 7.

Norme e procedure per l'assegnazione delle terre

Le domande di assegnazione di terre abbandonate, incolte e di quelle insufficientemente coltivate sono presentate agli enti delegatari nel cui ambito territoriale ricadono i terreni oggetto della richiesta, per la decisione ai sensi dell'art. 6 della legge 4 agosto 1978, n 440.

Nell' potesi in cui i terreni richiesti siano contigui ma ricadano in comprensori diversi, la domanda deve essere rivolta all'ente delegatario nel cui ambito è situata la maggior parte degli stessi.

La domanda di assegnazione deve contenere gli elementi atti alla identificazione delle terre, della loro condizione colturale ed estensione, nonchè i dati riguardanti i proprietari ed i loro aventi diritto.

Alla domanda il richiedente deve allegare:

a) un piano di sviluppo aziendale od interaziendale, nel caso di destinazione dei terreni per le finalità di cui all'art. 3, punto 1), della presente legge; per i piani anzidetti non è obbligatoria l'osservanza dei criteri di cui alle leggi regionali 20 luglio 1979, numeri 37 e 38;

b) un piano di utilizzazione nel caso di destinazione dei terreni per i fini di cui all'art. 3, punti 2) e 3), della presente legge.

Entro quindici giorni dal ricevimento della domanda l'ente delegatario provvede a notificare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario ed agli aventi diritto la domanda di assegnazione.

L'ente stesso provvede altresì a trasmettere, all'atto della acquisizione della data di avvenuta notifica, la domanda di assegnazione alla competente commissione provinciale, la quale, entro trenta giorni dal termine di cui al primo comma del successivo art. 8, emette il prescritto parere, nel rispetto del principio del contraddittorio, pronunciandosi anche sulla accettabilità o meno del piano e sui tempi di realizzazione dello stesso.

Art. 8.

Utilizzazione delle terre da parte dei proprietari o degli aventi diritto

Il proprietario o gli aventi diritto che intendono coltivare direttamente i terreni, devono darne contestuale comunicazione agli enti delegatari ed alla competente commissione provinciale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quarantacinque giorni dalla data di notificazione di cui all'articolo 7, allegando:

a) un piano di sviluppo aziendale od interaziendale, nel caso di destinazione dei terreni per le finalità di cui all'art. 3, punto 1), della presente legge; per i piani anzidetti non è obbligatoria l'osservanza dei criteri di cui alle leggi regionali 20 luglio 1979, numeri 37 e 38;

b) un piano di utilizzazione, nel caso di destinazione dei terreni per i fini di cui all'art. 3, punti 2) e 3), della presente legge.

La commissione provinciale di cui all'art. 3 della legge 4 agosto 1978, n. 440, emette, nel rispetto del principio del contraddittorio, il parere di competenza entro trenta giorni dal termine di cui al precedente comma, pronunciandosi, tra l'altro sulla accettabilità o meno del piano e sui tempi di realizzazione dello stesso.

Art. 9.

Terre insufficientemente coltivate

I proprietari e gli aventi diritto di terre considerate dal richiedente insufficientemente coltivate possono, entro trenta giorni dalla notifica della domanda di assegnazione, inoltrare al competente ente delegatario esposto volto a dimostrare che non ricorrono le condizioni per qualificare insufficientemente coltivate le terre stesse.

L'esposto è trasmesso, nel termine di quindici giorni, alla commissione provinciale, la quale si pronuncia entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Qualora l'esposto venga ritenuto fondato la domanda di assegnazione viene respinta. Nell'ipotesi invece che l'esposto venga ritenuto infondato i proprietari e gli aventi diritto possono tuttavia, entro trenta giorni dalla notifica della decisione ed a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inoltrare richiesta di diretta coltivazione dei terreni, allegando il relativo piano di sviluppo aziendale elaborato in conformità ai criteri individuati al quarto comma dell'art. 4.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente e per quant'altro ivi non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 8.

Art. 10.

Utilizzazione delle terre da parte dei lavoratori emigrati

Nel caso in cui i terreni di cui alla presente legge siano di proprietà di emigrati in Italia o all'estero per motivi di lavoro, i termini di cui agli articoli 4, terzo comma, 6, terzo comma, 8 e 9 sono raddoppiati.

Per i soggetti di cui al precedente comma, i quali dichiarino di impegnarsi direttamente nella coltivazione del fondo, l'emanazione dei provvedimenti previsti dalla presente legge è sospesa per due anni dalla data di notifica.

Comunque, entro quarantacinque giorni dalla scadenza del biennio, i lavoratori emigrati debbono ottemperare agli obblighi di cui ai citati articoli.

Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1978, n. 440.

Art. 11.

Piccoli proprietari con reddito inferiore a sei milioni di lire

Per i piccoli proprietari il cui reddito complessivo annuo ai fini dell'IRPEF non superi i sei milioni di lire, che dichiarino, entro quarantacinque giorni dalla data di notificazione della domanda di assegnazione, di impegnarsi direttamente nella col-

tivazione del fondo, l'emanazione dei provvedimenti previsti dalla presente legge è sospesa di due anni dalla data di notifica.

Comunque, entro quarantacinque giorni dalla scadenza del biennio i soggetti di cui al precedente comma devono presentare un piano di sviluppo aziendale od interaziendale. Per i piani anzidetti non è obbligatoria l'osservanza dei criteri di cui alle leggi regionali 20 luglio 1979, numeri 37 e 38.

Decorso inutilmente detto termine, si applicano nei confronti dei soggetti predetti le disposizioni di cui all'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1978, n. 440.

Art. 12.

Assegnazione delle terre ex art. 5 legge 4 agosto 1978, n. 440

L'assegnazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate è effettuata dal consiglio regionale indipendentemente dalla determinazione delle zone, dal censimento e dalla classificazione, ai sensi dell'art. 5 della legge 4 agosto 1978, n. 440, con l'osservanza delle norme previste nel detto art. 5 e in quanto compatibili con la presente legge.

Art. 13.

Destinatari delle terre

Le terre incolte od abbandonate e quelle insufficientemente coltivate possono essere assegnate a:

1) per le finalità di cui all'art. 3, punto 1), in ordine di priorità:

a) coltivatori diretti, ai soli fini dell'accorpamento, ampliamento e ricomposizione aziendale;

b) cooperative composte da coltivatori diretti e/o da lavoratori agricoli e forestali, cooperative di giovani di cui alla legge n. 285/1977, altre cooperative agricole, coltivatori diretti singoli o associati. società semplici costituite tra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio delle attività agricole;

c) imprenditori agricoli singoli e associati;

2) per i fini di cui all'art. 3, punto 2), in ordine di priorità:

a) cooperative composte da coltivatori diretti e/o da lavoratori agricoli e forestali, cooperative di giovani di cui alla legge n. 285/1977, altre cooperative agricole, coltivatori diretti singoli o associati, comunità montane, comuni e loro consorzi, società semplici costituite fra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio delle attività agricole;

b) imprenditori agricoli singoli e associati;

c) enti pubblici, istituti specializzati;

3) per i fini di cui all'art. 3, punto 3), in ordine di priorità:

a) comunità montane;

b) comuni e loro consorzi;

c) enti pubblici;

d) istituti specializzati.

Art. 14.

Ente di sviluppo agricolo in Umbria

L'ente di sviluppo agricolo in Umbria può concorrere alla promozione delle domande di assegnazione nonchè assistere gli interessati nella presentazione delle domande e nella predisposizione dei piani di sviluppo aziendali ed interaziendali e dei piani di utilizzazione.

Art. 15.

Norma finanziaria

Per il rimborso delle spese sostenute dagli enti di cui al precedente art. 5, per l'esercizio delle funzioni delegate dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1980, sia in termini di competenza che di cassa, la spesa di L. 80.000.000 con imputazione al cap. 3505 (titolo 1, sezione 10, rubrica 42, categoria 4, tipo 2.1., settore 10), di nuova istituzione, denominato: «Rimborso ai comuni singoli o associati e alle comunità montane delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni amministrative loro delegate in materia di utilizzazione delle terre incolte o insufficientemente coltivate e per la salvaguardia dei terreni agricoli e forestali».

All'onere suddetto è fatto fronte con quota della maggiore assegnazione statale dei fondi di cui all'art. 1, lettera *a*), della legge 1° luglio 1977, n. 403, per l'anno 1980.

Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà determinata con legge di bilancio a norma dell'art. 5 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

	Competenza	Cassa
In aumento:	—	—
Cap. 700	L. 80.000.000	80.000.000

PARTE SPESA

	Competenza	Cassa
In aumento:		
Cap. 3505	L. 80.000.000	80.000.000

Art. 16.

Norma transitoria

La delega delle funzioni di cui alla presente legge diventa operante per ogni singolo ente delegatario ad avvenuto insediamento degli organi statutari.

Fino al verificarsi di tale condizione le funzioni relative sono esercitate dalla giunta regionale.

Art. 17.

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nella presente legge valgono le norme recate dalla legge 4 agosto 1978, n. 440.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 29 maggio 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 2 dicembre 1976 (atto n. 366) e in data 22 aprile 1980 (atto n. 1649) ed è stata vistata dal commissariato del Governo il 28 maggio 1980.

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1980, n. 60.

Contributi alle cooperative di abitazione.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 35 del 2 giugno 1980*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere alle cooperative di abitazione, che per il loro programma non abbiano ottenuto contributi pubblici e che intendano costruire alloggi per i propri soci, contributi in annualità sull'ammontare dei mutui a tal fine contratti con istituti di credito o con istituti previdenziali a ciò autorizzati.

Il contributo viene concesso sul costo ammissibile stabilito dalla Regione in base ai costi massimi a metro quadro di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457. Tale costo ammissibile non può superare comunque l'importo di L. 30.000.000 comprensivo degli oneri per l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree. Il contributo è determinato nella misura del 6 per cento del costo ammissibile per i primi 5 anni, compreso il periodo di preammortamento, e del 4 per cento per i successivi 5 anni.

Il contributo è determinato nella misura del 7,50 per cento del costo ammissibile per i primi 5 anni, compreso il periodo di preammortamento e del 5,50 per cento per i successivi 5 anni per le cooperative i cui soci abbiano un reddito annuo non superiore a L. 7.200.000, determinato con i criteri di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 2.

Gli interventi finanziati con i contributi di cui all'art. 1 se realizzati in aree diverse da quelle comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni devono essere convenzionati ai sensi dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 3.

La giunta regionale provvederà, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ad emettere il bando per la concessione dei contributi di cui all'art. 1.

Le domande di concessione dei contributi dovranno essere presentate alla giunta regionale entro sessanta giorni dall'emanazione del bando di cui al precedente comma.

Le domande dovranno contenere l'elenco dei soci prenotatari e di riserva, secondo quanto previsto dall'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 4.

Il consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande alla individuazione, su proposta della giunta regionale, delle cooperative beneficiarie dei contributi di cui all'art. 1, secondo i criteri stabiliti nel programma quadriennale 1980-83 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 5.

Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge si applicano le norme tecniche della legge 5 agosto 1978, n. 457 e le procedure emanate dalla giunta regionale in attuazione della stessa legge.

Art. 6.

La giunta regionale concorderà con gli istituti di credito o istituti previdenziali le modalità di erogazione dei mutui, gli accertamenti tecnici da eseguire e le modalità del pagamento all'ente mutuante del contributo a carico della Regione di cui all'art. 1.

Art. 7.

L'erogazione del contributo regionale è disposta, con provvedimento della giunta regionale, secondo l'andamento dei lavori nella fase di preammortamento e alla presentazione del contratto finale di mutuo per il periodo di ammortamento.

Art. 8.

Gli alloggi costruiti con i benefici della presente legge saranno assegnati secondo i criteri previsti dallo statuto, dalle cooperative ai propri soci che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

Il controllo dei requisiti è effettuato dalla giunta regionale.

Art. 9.

Agli interventi attuati da cooperative a proprietà individuale e indivisa sono riservati rispettivamente il 75 e il 25 per cento dei contributi stanziati dalla presente legge.

Qualora i contributi concessi non esauriscano gli stanziamenti attribuiti a ciascun tipo di cooperative i finanziamenti residui possono essere destinati alle cooperative dell'altro tipo.

Art. 10.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 400.000.000 quale limite d'impegno per l'anno 1981.

Le annualità, da iscrivere nei bilanci dal 1981 al 1990 al cap. 7007 (titolo II, sezione 7, rubrica 19, categoria 3, tipo 2.1., settore 23) di nuova istituzione, denominato: « Contributi in annualità alle cooperative di abitazione sull'ammortamento dei mutui contratti per la costruzione di alloggi da destinare ai propri soci », sono così determinate:

L. 400.000.000 per ciascuno degli anni dal 1981 al 1985;
L. 29.500.000 per ciascuno degli anni dal 1985 al 1990.

All'onere suddetto si farà fronte con l'incremento della quota del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nella previsione per l'anno 1981 del bilancio pluriennale aggiornato con legge regionale 18 marzo 1980, n. 17 la quota del fondo comune è elevata di L. 400.000.000. Di pari importo è aumentata la previsione di spesa di cui al IV settore, I programma, progetto 4.1.1.6.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 29 maggio 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 22 aprile 1980 (atto n. 1666) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 28 maggio 1980).

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1980, n. **61.**

Interventi per favorire la realizzazione o la modificazione degli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti liquidi da parte dei soggetti di cui agli articoli 19 e 20 della legge n. 319/1976 e della legge regionale n. 9/1979, in attuazione della legge n. 650 del 24 dicembre 1979.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 35 del 2 giugno 1980*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Umbria, per conseguire gli obiettivi della legge n. 319 del 10 maggio 1976 e della legge regionale n. 9 del 22 gennaio 1979, interviene, in attuazione della legge del 24 dicembre 1979, n. 650, mediante la erogazione di contributi in conto capitale, per favorire:

i lavori di costruzione, ristrutturazione e ampliamento degli impianti, gestiti dai comuni e/o dai loro consorzi, necessari all'espletamento dei servizi pubblici di cui all'art. 5, della legge n. 319 del 10 maggio 1976, interessanti in particolare modo i piccoli centri abitati;

i lavori di costruzione o ristrutturazione degli impianti di depurazione o di pretrattamento degli scarichi, proposti dalle imprese che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 20 della legge n. 319/1976;

i lavori di costruzione degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti liquidi sul suolo di cui alla legge regionale n. 9 del 22 gennaio 1979, proposti dalle imprese agricole assimilate ad insediamenti civili che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 20 della legge n. 319/1976.

Art. 2.

In conformità a quanto previsto dagli articoli 19 e 20 della legge n. 319 del 10 maggio 1976, gli interventi finanziari consistono in:

a) contributi in conto capitale, nella misura variabile dal 60 al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per le opere proposte dai comuni e loro consorzi;

b) contributi in conto capitale, nella misura variabile dal 20 al 50 per cento, della spesa riconosciuta ammissibile per le opere proposte dalle imprese industriali e artigianali e dalle imprese agricole da considerare insediamenti produttivi, singole o associate;

c) contributi in conto capitale, nella misura massima del 60 per conto della spesa riconosciuta ammissibile, per le opere proposte dalle imprese agricole che in base a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 17 della legge n. 650 del 24 dicembre 1979, sono considerate insediamenti civili.

Il consiglio regionale, nell'approvare il programma delle opere da ammettere ai benefici della presente legge, determina per ogni singolo intervento la specie e l'entità del contributo nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio.

Per i programmi proposti dai comuni e loro consorzi i contributi in conto capitale saranno assegnati con precedenza a quelli degli impianti atti a soddisfare le esigenze dei centri abitati minori.

Nell'assegnazione dei contributi alle imprese industriali e artigianali, come pure alle imprese agricole da considerare insediamenti civili, sarà data priorità ai programmi intesi a realizzare opere a servizio di più imprese e ai progetti di impianti finalizzati al recupero e comunque al risparmio di energia.

Nell'assegnazione di contributi alle imprese agricole da considerare insediamenti civili, sarà data priorità ai programmi che prevedono la realizzazione di opere finalizzate allo smaltimento sul suolo delle acque di rifiuto, mediante il ricorso alla pratica della fertirrigazione, a norma della legge regionale 22 gennaio 1979, n. 9.

Art. 3.

Le richieste dei contributi debbono pervenire al presidente della giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, accompagnate da una relazione tecnico-economica esplicativa.

I soggetti di cui ai punti b) e c) del precedente art. 2 debbono inoltre dimostrare di essere in regola con gli adempimenti previsti dall'art. 2, dal primo al sesto comma, della legge n. 650 del 24 dicembre 1979.

La giunta regionale entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge trasmette al consiglio regionale, per, l'approvazione, la proposta di piano di assegnazione di contributi per il triennio 1980-81-82.

Art. 4.

La formale concessione dei contributi è disposta dalla giunta regionale nel rispetto delle norme della legge n. 319, del 10 maggio 1976, prevedendo che il 50 per cento del contributo assegnato verrà erogato dopo che sarà inviato alla giunta regionale copia del verbale di inizio dei lavori; il restante 50 per cento, a saldo, ad ultimazione dei lavori, dietro presentazione del certificato di collaudo.

Art. 5.

L'ammissione ai benefici della presente legge delle opere proposte dai comuni e dai loro consorzi equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza delle opere stesse.

Art. 6.

Con legge di bilancio o di variazione al bilancio, saranno determinati gli stanziamenti di spesa per l'attuazione della presente legge, nei limiti delle somme che verranno assegnate dallo Stato alla Regione, a norma degli articoli 4 e 5, ultimo comma della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 29 maggio 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 22 aprile 1980 (atto n. 1667) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 28 maggio 1980.

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1980, n. 62.

Modificazione della legge regionale 23 maggio 1975, n. 34, concernente l'ordinamento degli uffici regionali, e successive modificazioni ed integrazioni.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 2 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Organico

Il contingente globale e i contingenti dei singoli livelli funzionali-retributivi del ruolo unico regionale sono determinati dall'allegata tabella *A*.

Nell'ambito di ciascun livello funzionale-retributivo l'allegata tabella *B* stabilisce i profili professionali necessari per l'espletamento delle funzioni di competenza regionale.

Art. 2.
Dotazioni organiche degli uffici regionali

Il consiglio regionale, su proposta della giunta d'intesa con l'ufficio di presidenza del consiglio per il rispettivo personale, determina il numero, i livelli funzionali e i profili professionali del personale costituenti l'organico dei singoli uffici del consiglio regionale, della presidenza della giunta regionale, della giunta regionale, dei dipartimenti, ivi compreso il personale da assegnare ai consorzi istituiti con legge regionale per l'esercizio delle funzioni delegate o sub-delegate, e del comitato di controllo e sue sezioni.

Art. 3.
Strutturazione degli uffici

Il presidente della giunta regionale, la giunta regionale, l'ufficio di presidenza del consiglio e il comitato di controllo e sue sezioni, nell'ambito delle rispettive competenze e del personale assegnato ai sensi dell'art. 2, strutturano i rispettivi uffici in settori e servizi, definiscono il relativo organico e dispongono l'assegnazione del personale ai settori e servizi medesimi nel rispetto dei profili professionali attribuiti ai singoli dipendenti.

Art. 4.
Variazioni al ruolo unico regionale

Alle variazioni del contingente globale e dei contingenti dei singoli livelli funzionali-retributivi del ruolo unico regionale si provvede con legge regionale.

Alle variazioni del numero dei posti per profilo professionale compreso nello stesso livello funzionale-retributivo, nel caso che le variazioni non comportino modificazioni del contingente globale e dei contingenti dei singoli livelli funzionali-retributivi, provvede, con propria deliberazione, il consiglio regionale.

Le variazioni sono proposte dalla giunta d'intesa con l'ufficio di presidenza del consiglio per il rispettivo personale, al consiglio regionale, di norma in sede di presentazione del bilancio annuale di previsione, unitamente ad una comunicazione sullo stato della struttura organizzativa degli uffici regionali, dei consorzi e degli enti, istituti e aziende regionali e sulla consistenza del personale in servizio.

Art. 5.
Contrattazione sindacale

Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative partecipano alla elaborazione delle proposte di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, secondo modalità da definire con apposito accordo tra la giunta regionale e le organizzazioni sindacali medesime.

Art. 6.

Norme transitorie

In sede di prima attuazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale provvede alla determinazione dell'organico da assegnarsi a ciascun ufficio con i criteri e le modalità di cui all'art. 2.

Entro sei mesi dall'adozione del provvedimento consiliare di cui al comma precedente, il presidente della giunta regionale, la giunta regionale, l'ufficio di presidenza del consiglio e il comitato di controllo, per il rispettivo personale, provvedono, ai sensi dell'art. 3 della presente legge, alle eventuali modifiche dei provvedimenti di prima strutturazione degli uffici in settori e servizi di cui all'art. 19 della legge regionale 23 maggio 1975, n. 34.

Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26, è riassegnato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, agli uffici, settori e servizi, con provvedimenti della giunta regionale, dell'ufficio di presidenza del consiglio e del comitato di controllo, per il rispettivo personale, nel quale sono specificate le mansioni comprese in ciascun livello funzionale, corredate dal relativo profilo professionale, in conformità dell'allegata tabella *B*.

Art. 7.

Abrogazione norme

Sono abrogati gli articoli 1, ultimo comma, 14, con le allegate tabelle *A* e *B*, 17, secondo comma, della legge regionale 23 maggio 1975, n. 34, nonchè ogni altra norma regionale in contrasto con la presente legge.

Art. 8.

Norma finanziaria

All'onere per l'attuazione della presente legge si farà fronte, a far tempo dall'esercizio 1981, con gli stanziamenti che saranno iscritti nei capitoli 50 e 280 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, alla cui quantificazione si provvederà annualmente con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 5, secondo comma, delle vigenti norme di contabilità regionale e nei limiti degli stanziamenti del bilancio pluriennale (I settore, lettera *a*), II programma, lettera *a*).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 29 maggio 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 23 *aprile* 1980 (*atto n.* 1669) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 28 *maggio* 1980.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1980, n. 63.

Interventi per la tutela e il miglioramento del patrimonio regionale di edilizia scolastica.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del 2 giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Umbria favorisce la conservazione ed il miglioramento del patrimonio regionale di edilizia scolastica mediante provvidenze di carattere finanziario e secondo le modalità degli articoli seguenti.

Art. 2.

Le provvidenze finanziarie riguardano:

a) agli interventi urgenti ed indifferibili volti al ripristino delle condizioni di agibilità totale o parziale degli edifici scolastici;

b) le opere di realizzazione e adattamento di palestre e impianti ginnico-sportivi scolastici;

c) la conservazione, la manutenzione degli edifici e degli impianti delle scuole materne statali e non statali.

Art. 3.

I destinatari delle provvidenze di cui al precedente articolo sono le province e i comuni per gli interventi e le opere indicati alle lettere *a*) e *b*) le province, i comuni, gli enti e le istituzioni pubbliche e private che gestiscono scuole materne non statali per le opere indicate alla lettera *c*).

Art. 4.

Le domande vanno presentate alla giunta regionale.

Il consiglio regionale approva i programmi degli interventi predisposti dalla giunta regionale, sulla base delle domande pervenute, nei limiti delle spese autorizzate con il successivo art. 8.

Le domande per la concessione delle provvidenze di cui al precedente art. 2, lettera *c*), devono essere presentate al presidente della giunta regionale corredate da una relazione sulla attività svolta negli anni precedenti, sulla consistenza dell'edificio, con l'indicazione del numero delle sezioni funzionanti e delle frequenze alla data della domanda.

Art. 5.

Per le opere di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente art. 2, la Regione assegna contributi nella misura del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

L'erogazione delle provvidenze di cui al comma precedente è disposto dalla giunta regionale previa presentazione da parte dei soggetti interessati dei verbali di appalto.

I finanziamenti degli interventi di cui all'art. 2, lettera *a*), vengono erogati secondo le modalità stabilite dall'art. 10 della legge regionale 21 novembre 1977, n. 58.

Art. 6.

I progetti esecutivi devono essere presentati alla giunta regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione della inclusione degli interventi e delle opere nei programmi di cui all'art. 4.

L'espletamento delle procedure per l'aggiudicazione dell'appalto e l'affidamento dei lavori deve essere ultimato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione della giunta regionale di assegnazione del finanziamento.

Art. 7.

Decorsi inutilmente i tempi fissati nel precedente articolo, la giunta regionale, previa diffida, pronuncia la decadenza dei soggetti interessati dai benefici concessi.

I finanziamenti per i quali è pronunciata la decadenza sono assegnati ad enti o istituzioni secondo le priorità indicate nei programmi.

I soggetti che abbiano usufruito delle provvidenze di cui alla presente legge sono tenuti a trasmettere entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori una relazione tecnico-amministrativa sulla realizzazione delle opere.

Art. 8.

L'entità della spesa per l'attuazione della presente legge sarà determinata annualmente con la legge di bilancio a norma dell'art. 5, secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

Nel bilancio dell'esercizio 1980 è istituito per memoria, al titolo 2, sezione 6, rubrica 11, tipo 2.1., settore 06, il cap. 6645 denominato: « Spese per gli interventi di conservazione e miglioramento del patrimonio regionale di edilizia scolastica ».

Art. 9.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni statali o regionali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 29 maggio 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 23 aprile 1980 (atto n. 1694) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 28 maggio 1980.

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1980, n. 64.

Modifica della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 11. Strutture edilizie per la prima e la seconda infanzia.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del 2 giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 9 della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 11, è abrogato.

Il terzo comma dell'art. 10 della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 11, è sostituito come segue: « Per la corresponsione dei contributi di cui al secondo comma dell'art. 2 è autorizzato lo stanziamento in bilancio della somma complessiva di lire 100.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1974 al 1993 ».

Art. 2.

All'art. 19, primo comma, della legge regionale 18 marzo 1980, n. 17, l'importo di lire 345 milioni è sostituito con l'importo di lire 325 milioni ed è soppresso il periodo: « 28 gennaio 1974, n. 11: garanzie fidejussorie per le strutture dell'infanzia, lire 20 milioni ».

Il totale di L. 345.000.000 è sostituito con il totale di lire 325.000.000.

Art. 3.

Per la corresponsione dei contributi di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 11, è autorizzato l'ulteriore limite di impegno di L. 20.000.000 a conto del bilancio 1980, con imputazione al cap. 6690.

Pari importo sarà iscritto nello stesso capitolo dei bilanci degli esercizi dal 1981 al 1999.

Art. 4.

Al bilancio regionale dell'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

	Competenza	Cassa
	—	—
Variazioni in aumento:		
Cap. 6690	20.000.000	20.000.000
Variazioni in diminuzione:		
Cap. 6045	20.000.000	—
Cap. 6140	—	20.000.000
	20.000.000	20.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 29 maggio 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 23 aprile 1980 (atto n. 1697) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 28 maggio 1980.

(7441)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802640)